



# Etichettatura delle bevande spiritose

## Stato dell'arte e novità

29 novembre 2022

**Cristina Giovannini Luca**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Riferimenti normativi

## ORIZZONTALE

- Reg. UE 1169/2011
- D. Lgs 145/2017
- D. Lgs 231/2017

## VERTICALE

- Reg. UE 787/2019
- Decreti bevande IG (genepi della Valle d'Aosta, grappa)



## CAPO II

### **DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE E USO DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E NELL'ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**

#### *Articolo 9*

##### **Presentazione ed etichettatura**

Le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.



# «Presentazione» e «Etichettatura» delle bevande spiritose

«i termini utilizzati nell'etichettatura e sull'imballaggio così come **nella pubblicità e nella promozione delle vendite** di un prodotto, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia o il dispositivo di chiusura»

«le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, **le immagini o i simboli riferentisi a un prodotto** e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni il prodotto o che ad esso si riferisca»



# Informazioni obbligatorie

- **Denominazione dell'alimento\***
- Elenco degli **ingredienti**
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento\*
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** [D. Lgs 145/2017]
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Titolo alcolometrico volumico** per le bevande con tenore alcolico >1,2 %
- **Lotto** [D. Lgs 231/2017]
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni
- Codice accisa (Testo Unico Accise – D. Lgs 504/1995)

Sull'imballaggio o  
sull'**etichetta ad esso apposta**

**\* Devono essere riportate nello  
stesso campo visivo**

**Integrate da specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Bevanda spiritosa?

È una bevanda alcolica caratterizzata da:

- destinazione al consumo umano;
- possedimento caratteristiche organolettiche particolari;
- possedimento un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti dell'allegato I, categoria 39 (Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat);
- metodo produttivo

NON sono bevande spiritose: birra, vino, vermut, bevande fermentate (es. sidro, idromele, saké), alcole etilico



# Denominazione dell'alimento

- Denominazione legale che non può essere né sostituita\*, né modificata e figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.
- Da valutare sulla base delle categorie di bevande spiritose (Allegato I, es. rum, whisky, brandy, etc.)
  - > Se la bevanda spiritosa non soddisfa i requisiti di nessuna categoria, la denominazione legale è «bevanda spiritosa»
- La denominazione legale può essere completata da una serie di informazioni -> art. 10, par. 6

\*con l'eccezione delle IG e dei termini composti che includano «liquore» o «crema» (posto che il prodotto finale sia un liquore, es. «crema di grappa»).



# Denominazione dell'alimento – Aggiunte

- Denominazione/riferimento geografico previsto da disposizioni applicabili nello Stato di commercializzazione
- Denominazione usuale (se presente nello Stato di commercializzazione)
- Termine composto o allusione (specifiche disposizioni di etichettatura!)
- Riferimenti all'assemblaggio
- Riferimenti alla miscelatura
- «secco» o «dry»



# Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale

- [...] le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume

**NB!** Se presenti allergeni questi devono sempre essere segnalati («contiene ...»).



# Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale



Ref. Ares(2021)4128214 - 24/06/2021

## INCEPTION IMPACT ASSESSMENT

Inception Impact Assessments aim to inform citizens and stakeholders about the Commission's plans in order to allow them to provide feedback on the intended initiative and to participate effectively in future consultation activities. Citizens and stakeholders are in particular invited to provide views on the Commission's understanding of the problem and possible solutions and to make available any relevant information that they may have, including on possible impacts of the different options.

TITLE OF THE INITIATIVE	<i>Proposal for a revision of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers, for what concerns labelling rules on alcoholic beverages</i>
LEAD DG (RESPONSIBLE UNIT)	DG SANTE/Food information and composition
LIKELY TYPE OF INITIATIVE	<i>Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council</i>
INDICATIVE PLANNING	Q4 2022
ADDITIONAL INFORMATION	<a href="#"><u>Food labelling - revision of rules on information provided to consumers</u></a> Europe's Beating Cancer Plan (COM(2021)44 final)

- Elenco ingredienti e dichiarazione nutrizionale anche per bevande con tenore alcolico >1,2%

The European Commission will prepare an **impact assessment in 2021/2022** and plans to adopt its proposal in the **last quarter of 2022**.



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale

## Option 0 - Baseline ('business as usual')

The current exemption in the FIC Regulation providing that alcoholic beverages above 1.2 % of volume of alcohol do not have to bear the list of ingredients and nutrition declaration remains. Food Business Operators (FBO) continue to voluntarily provide the list of ingredients and nutrition declaration on label of alcoholic beverages or through other means, and when the nutrition declaration is provided on label, it can be limited to the energy value.

Although the negotiations on the CMO Regulation and on Regulation (EU) No 251/2014 are yet to be concluded, one can expect at this stage that for wine and aromatised wine products, the revised Regulations would require the mandatory indication of the list of ingredients and nutrition declaration. This information would be provided either on label or off label, with the exception of the energy value which would need to be provided on label.

## Option 1 - Revise the rules for all alcoholic beverages: revoke the exemption and allow certain indications off-label

The current exemption under the FIC Regulation is revoked and mandatory indication of the list of ingredients and nutrition declaration for all alcoholic beverages are required and certain indications can be provided off-label.

## Option 2 - Revise the rules for all alcoholic beverages: revoke the exemption and require all indications on-label.

The current exemption under the FIC Regulation is revoked and mandatory indications of the list of ingredients and nutrition declaration for all alcoholic beverages are required. This information has to be provided on label.

- Elenco ingredienti e dichiarazione nutrizionale anche per bevande con tenore alcolico >1,2%

*The European Commission will prepare an **impact assessment in 2021/2022** and plans to adopt its proposal in the **last quarter of 2022**.*



# Indicazione del luogo di provenienza

- Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali.
- L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 non è obbligatoria per le bevande spiritose.



# Altri requisiti



Pratiche leali  
d'informazione



Lingua



Modalità di  
presentazione  
grafica



# Requisiti linguistici

- Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato -> es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.
- **Sono consentite 2 o più lingue**, ma è vietato riportare alcune indicazioni in una lingua e altre in un'altra lingua

> I termini in corsivo degli allegati I e II (es. *Hefebrand, Geist*, etc.) e le indicazioni geografiche (es. grappa) non sono tradotti né sull'etichetta né nella designazione e presentazione della bevanda spiritosa (deroga in caso di esportazione).

---

# Modalità di presentazione

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi grafici o da scritte che possono interferire.

Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure  $\geq 0,9\text{mm}$  per imballaggi con superficie maggiore  $< 80\text{ cm}^2$ )

ALTEZZA DELLA X



**Denominazione, quantità e titolo alcolometrico volumico** figurano nello stesso campo visivo.



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Modalità di presentazione – casi particolari

Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure  $\geq 0,9\text{mm}$  per imballaggi con superficie maggiore  $< 80\text{ cm}^2$ )

ALTEZZA DELLA X



**Denominazione, quantità e titolo alcolometrico volumico** figurano nello stesso campo visivo.

**NB!** Valutare anche le disposizioni specifiche previste dalla normativa di settore per quanto riguarda h caratteri, colore, campo visivo (es. termini composti e allusioni) ed eventuali richieste dei disciplinari nel caso delle IG



# ETICHETTATURA AMBIENTALE



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale degli imballaggi

«Tutti gli imballaggi sono opportunamente etichettati [...] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi»



Cosa?

Codifica alfanumerica del materiale + indicazioni raccolta

Come?

...

Chi?

B2B e B2C, mercato nazionale

Quando?

Dal 1° gennaio 2023



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale



# Etichettatura ambientale

**Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022**, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

[https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee\\_guida\\_etichettatura\\_ambientale\\_27.09.2022.pdf](https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf)



*Ministero della transizione ecologica*

## **Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale

*«I prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo Informazioni per raccolta e smaltimento degli imballaggi in raccolta differenziata»*

- Imballaggi primari, secondari e terziari
- **Obbligatoria del 1° gennaio 2023**, con possibilità di smaltire le **scorte\***
- B2C e B2B
- Mercato nazionale

---

\* Ossia di imballaggi, pieni o vuoti, privi dei requisiti al 31/12/2022. Da dimostrare effettiva immissione in commercio/etichettatura (es. documenti di acquisto merce/ lotto di produzione dell'imballaggio e/o dell'etichetta).

# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MONOCOMPONENTE



## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Si considera **separabile manualmente** una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili (es. forbici, coltelli, etc.)\*.

**Le informazioni sono da riportare per ciascuna componente separabile manualmente.**

\* IL CASO DEL «TAPPO» : deve necessariamente essere separato dalla bottiglia per la fruizione del prodotto. Anche se la sua separazione dalla bottiglia prevede l'utilizzo di uno strumento come l'apribottiglia, il tappo si considera separabile e deve essere identificato e prevedere le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta.



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

## OBBLIGATORIE

- Identificazione del materiale (codice alfanumerico Decisione 129/97/CE) -> **B2B e B2C**
- Indicazioni per la raccolta -> **B2C**



# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

### ALTAMENTE CONSIGLIATE

- Identificazione del componente separabile manualmente
- Invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

- La Decisione è strutturata in 7 allegati (plastica – carta e cartone – metalli – legno – tessili – vetro – composti)
- Il codice è costituito da un'abbreviazione e da un numero (es. per la carta «PAP 22»))

## ALLEGATO III

### Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

## ALLEGATO VI

### Sistema di numerazione e abbreviazioni (!) per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

## COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

### COMPOSTO

*«l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio»*

### REGOLA DEL 5%:


- peso del materiale non prevalente <5% del peso totale dell'imballaggio: si considera MONOMATERIALE (All. da I a VI della Decisione)
- peso del materiale non prevalente >5% del peso totale dell'imballaggio: si considera COMPOSTO (All. VII della Decisione)



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

## COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

Es. confezione costituita da plastica (materiale prevalente) e carta



# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

## COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

### ALLEGATO VII

#### Sistema di numerazione e abbreviazioni (\*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(\*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/ ).




# Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

C/materiale prevalente in peso + numero della combinazione

Es. capsula costituita da plastica (PVC) e alluminio



Verifica le disposizioni del tuo comune



# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (es. etichetta non separabile manualmente dalla bottiglia), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale -> vasetto).

Es. vasetto con etichetta NON separabile manualmente (chiaramente il tappo è separabile manualmente e va dunque etichettato)

**BOTTIGLIA**

GL 70

RACCOLTA VETRO

Verifica le disposizioni del  
tuo Comune



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Responsabilità

- i **produttori** degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio avendo contezza della sua effettiva composizione

MA

- gli **utilizzatori** spesso definiscono grafica e layout dell'etichettatura finale e forniscono le informazioni al consumatore



**RESPONSABILITÀ CONVIDISA**



# Modalità grafica

Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati.


Forma grafica e lay-out liberamente scelti, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo dunque che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno far riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x").



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Modalità grafica



# Modalità grafica



Indicazioni su tappo

+



Indicazioni su capsula

+



Indicazioni su bottiglia

OPPURE



Indicazioni su corpo principale/etichetta/  
imballaggio di presentazione



# Modalità grafica

**È consentito ricorrere a strumenti digitali (es. APP, QR code, siti internet).**

In questi casi è opportuno che venga riportata sull'imballaggio un'indicazione circa le modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni sulla raccolta tramite gli strumenti digitali o i siti web. Le informazioni riportate tramite tali canali devono risultare facili e dirette, puntuali e non di difficile interpretazione.



Possono essere particolarmente utili nel caso di piccoli imballaggi, pack multilingua oppure imballaggi neutri (cioè gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione)

Per un corretto smaltimento  
scannerizza il codice QR



# Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore

Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Novità

TUTTE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO